

MM




ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE

per la promozione
della cultura economica

***ATTIVITÀ SOGGETTE AL RICONOSCIMENTO
DEI REQUISITI DA PARTE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO***


Bologna 12 marzo 2013
Unione regionale Emilia Romagna





IL QUADRO NORMATIVO

LA LEGGE 241 DEL 1990



- Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale **il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale**, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è **sostituito da una segnalazione dell'interessato**, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria

Il nuovo articolo 19

- La segnalazione è **corredata** dalle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà** per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 445 nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all', relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, **essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni**, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, **salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.**

Il nuovo articolo 19



- La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione

IL NUOVO ARTICOLO 19 (DOPO IL DL 70)



- L'attività oggetto della segnalazione **può** essere iniziata **dalla data della presentazione** della segnalazione **all'amministrazione competente.**

Il nuovo articolo 19 comma 2



- **L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.**

Il nuovo articolo 19 comma 3



- È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di **autotutela**, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. **In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci**, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui DPR 445, può **sempre e in ogni tempo** adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Il nuovo articolo 19 comma 3

- Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione **è consentito intervenire solo** in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Il quarto comma



- Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o **attestazioni** o **asseverazioni** che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

Il sesto comma




- Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal T.U.Ed. e dalle leggi regionali

Il comma 6 bis (DL 70)



IL COMMA 6-TER (DL 138/L148)

- La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività [*si riferiscono ad attività liberalizzate*] non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'*art. 31 del C.G.A.*



LE NORME RICHIAMATE

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo

21-quinquies. *Revoca del provvedimento.*



1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole

21-nonies. *Annullamento d'ufficio.*


1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. **In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.**

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20

21-bis. *Disposizioni sanzionatorie.*





IL SUAP

- I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. (comma 2)
- Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, sono presentate al registro delle imprese che le trasmette immediatamente allo sportello unico. (comma 3)

I RAPPORTI SUAP - COM.UNICA
l'articolo 25 del decreto 59






Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO TRADIZIONALE





Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO COM.UNICA 3° COMMA

- **Attenzione!!!**
- La SCIA presentata tramite com.unica trasforma l'ufficio del registro delle imprese in (pre)SUAP, e ciò significa che attraverso la com.unica possono essere veicolate vicende giuridiche totalmente estranee a quelle tipicamente registro delle imprese (ad es. SCIA edilizie e ciò spiega una serie di incisi previsti dalla normativa)

II SUAP e la SCIA





I REQUISITI

**NELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE
SOGGETTE A SCIA**

• Dm 37 e L 122 (e DM 274)

DM 37 Art. 4 - 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifico conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

L 122 Art. 7 - 2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

DM 274 Art. 3 - 3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

- b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

I TITOLI DI STUDIO e MISTI



• L 39 – L 204 – L 1442 – L 478

L 39 Art. 2 - 3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, ...

L 204 Art. 5 - Il richiedente deve inoltre:

1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

L 1442 Art. 6 - 4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

L 478 Art. 7. Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

I TITOLI DI STUDIO



• Dm 37 e L 122 (e DM 274)

DM 37 Art. 4 - 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

d) prestazione lavorativa svolta, **alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore** per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1;

L 122 Art. 7 - 2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, **alle dipendenze** di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

DM 274 Art. 3 - 3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, **in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa**

LA SOLA ESPERIENZA



- L 204 – L 1442

L 204 Art. 5 - Il richiedente deve inoltre:

2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

L 1442 Art. 6 - 4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione

Sola esperienza professionale



- Dm 37, L 39, L 1442

DM 37 Art. 3 - 2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è **incompatibile con ogni altra attività continuativa**.

L 39 Art. 5- 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate

L 204 Art. 5 - L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in **qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici**.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei **mediatori** o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

L 478 Art. 3 - L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con **qualsunque impiego pubblico** o **privato retribuito**, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'art. 1.

LE INCOMPATIBILITA'

